



Roma, 18 Luglio 2017

INA17167

SM

Oggetto: INAIL. Riduzione del premio per prevenzione. Nuovo modello OT 24 per l'anno 2018.

L'Inail ha comunicato sul proprio sito internet (www.inail.it – sezione avvisi e scadenze) la pubblicazione del modello OT 24 per l'anno 2018, con la guida alla compilazione. Con questo modello, le aziende operative da almeno due anni che, nel corso del 2017, abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'INAIL - **entro il 28 febbraio 2018** - la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il nuovo modello è sostanzialmente identico a quello dell'anno scorso, con due sole novità nelle seguenti sezioni:

- C16 "l'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive";
- D2 "l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali".

Inoltre, l'intervento ex C4 del modello OT24/2017 è stato inserito nella sezione E 17 del modello OT24/2018: "L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito (ad eccezione delle aziende di cui all'art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e di quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili)"

L'agevolazione è prevista nelle seguenti misure:

Lavoratori-anno	Riduzione
Fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

Per poter accedere alla riduzione, occorre aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo pari a cento.

L'agevolazione in esame rientra tra i "benefici normativi e contributivi", per cui è necessario che, al momento della concessione, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti

amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E' richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; tale requisito si intende realizzato quando vengano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della domanda.

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica, accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto; quest'ultimo, entro 120 giorni dal ricevimento, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la richiesta, e viene applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

Cordiali saluti